

# STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

**Informativa n. 05/2020**

Ai signori clienti

Loro indirizzi

Genova, 09 Marzo 2020

**Oggetto:** nuove disposizioni del Governo per far fronte all'emergenza dovuta al coronavirus.

Gentile cliente,

come sicuramente ha appreso dai media, il Governo ha emanato un nuovo decreto in data 8 marzo che prevede, tra l'altro, la chiusura della Lombardia e di 14 province.

Fatta eccezione per le diverse scadenze indicate dal decreto e riportate di seguito, le nuove regole, contenute nel Dpcm, entrano **in vigore l'8 marzo** e restano valide **fino al 3 aprile 2020**.

Evidenziamo che l'inosservanza delle disposizioni è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale come previsto dall'art. 3, c. 4, del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020: «...è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro».

Come anticipato, il decreto **rimodula le c.d. zone rosse**; inoltre prevede il **divieto di spostamento in diverse aree del Nord** e anche misure da applicare a tutto il territorio italiano come: la chiusura di pub, discoteche, sale gioco, cinema e teatri.

E' allo studio un altro decreto, di prossima emanazione, che si occuperà delle misure di sostegno alle imprese.

## **VECCHIE E NUOVE ZONE ROSSE**

Allo scopo di contenere il dilagare del contagio da Coronavirus il Governo ha disposto il **divieto di ingresso e uscita** dai territori lombardi e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli.

E' ammesso il rientro presso la propria residenza o domicilio per chi si trova fuori dalle aree di cui sopra. Tuttavia la **mobilità all'interno dell'area** (Lombardia e le altre 14 Province) può avvenire solo per **comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute**.

Ai sensi dell'art. 1 del Dpcm, in queste aree:

- > è stabilita la **sospensione delle manifestazioni** organizzate, **degli eventi in luogo pubblico o privato** anche a carattere culturale, ludico, sportivo o religioso (quindi restano chiusi: cinema teatri, pub, scuole da ballo, discoteche, eccetera);
- > è prevista la chiusura degli impianti sciistici;
- > è prevista la **sospensione delle cerimonie civili e religiose**, compresi i funerali;
- > l'apertura dei **luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- > è **sospesa l'apertura dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- > è raccomandato a chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° di rimanere presso il proprio domicilio, di limitare al massimo i contatti sociali, e di contattare il proprio medico curante;
- > è fatto **divieto assoluto di uscire di casa** per i **soggetti positivi in quarantena**;
- > è stabilita la **chiusura delle scuole di ogni ordine e grado** e dei servizi educativi per l'infanzia, ferma

restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

- > si raccomanda ai **datori di lavoro pubblici e privati** di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto (3 aprile), la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di **congedo ordinario e di ferie**;
- > sono consentite le **attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- > sono consentite le **altre attività commerciali** a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- > sono **sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico**, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- > nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- > sono **sospese** le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

#### **MISURE PER TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO**

L'art. 2 del Dpcm ha disposto **su tutto il territorio nazionale**, quanto segue:

- > è **differita** a data successiva al termine di efficacia del decreto (3 aprile) **ogni attività congressuale e convegnistica**;
- > sono **sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli** di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, **sia pubblico sia privato**;
- > sono **sospese** le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- > è **sospesa l'apertura dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- > è consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- > è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- > sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che però possono essere svolti a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- > **sono sospesi fino al 15 marzo 2020** i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- > sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- > la modalità di **lavoro agile** disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa

disponibile sul sito dell'Inail;

- > qualora sia possibile, **si raccomanda ai datori di lavoro** di favorire la fruizione di **periodi di congedo ordinario o di ferie**;
- > è prevista la **sospensione delle cerimonie civili e religiose**, compresi i funerali, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- > l'apertura dei **luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- > **divieto assoluto di mobilità** dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena o risultati positivi al virus**.

Distinti saluti.

**Studio Picco**

